TERMINAZIONE

DE G L'

Illustriss., ed Eccellentiss. Signori

REVISORI, E REGOLATORI

DELL' ENTRADE PUBBLICHE,

E

DEPUTATI ESTRAORDINARJ AGGIUNTI

al Collegio Eccellentissimo

DE' DIECI SAVJ

SOPRA LE DECIME IN RIALTO

In esecuzione del Decreto 12. Marzo 1768.

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO,

IN MATERIA

DE' CENSI, E LIVELLI

Ad Pias Causas.

MDCCLXVIII.

Per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli,
Stampatori Ducali.

Digitized by Google

1768. 8. *Aprile.*

HA conoſciuta il Sereniſſimo Maggior Conſiglio colla Sovrana Legge 20. Settembre 1767. la neceſſità di preſervare le ſoſtanze de' Sudditi Secolari dagli ulteriori Acquiſti degli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii, e ne ha ſtabilito con quel vero ſpirito di pietà, e di giuſtizia, da cui ſono animate le maſſime, e le direzioni della Repubblica Noſtra, quel maturo provedimento, che ha riputato ſufficiente ad allontanare il pericolo de' mali eſtremi. Col fine pertanto di mantenere inviolata la ſua eſecuzione, e di prevenire gli arbitrj, e le deluſioni, che potrebbero facilmente eſſer commeſſe nelle affrancazioni, e nelle reinveſtite de' Capitali, che la Legge ſteſſa ha trovati già coperti da legittimi Titoli, e Iſtromenti a credito delle Mani Morte, l' Eccellentiſſimo Senato col ſuo Decreto 12. Marzo decorſo addottò la Maſſima, che li Corpi Laici delle Città, e Territorj ſudditi, da deſtinarſi tra li più regolati, ne debbano aſſumere l' incombenza della direzione, e libera reinveſtita, appoggiando a queſte due Magiſtrature la cura di eſtenderne, e far note con articolata Terminazione le indicate regole di facile diſciplina, e di ſemplicità

di metodo, onde affieme colle Publiche providenze reſtino ſalvi gli oggetti della Giuſtizia; non ſia diminuito nelle Provincie il Capital nazionale; e ſi mantenga quella circolazione del denaro, che è conoſciuta neceſſaria alle moltiplici, ed importanti loro eſigenze. Dato però il dovuto eſame alla materia, alli ſuoi varj, e geloſi rapporti, ed alle pernicioſe conſeguenze, che potrebbero derivare al Publico, ed al privato intereſſe così dalla giacenza infruttuoſa dei Capitali predetti, quando ſono depoſitati, come dall' arbitrario impiego, e diſpoſizione, che veniſſe fatta a talento da' Proprietarj, ovvero dai Corpi Direttori; Hanno Sue Eccellenze eſteſi gli ordini ſeguenti per norma generale delle Reinveſtite con la viſta paterna di conciliare gli oggetti del comune economico bene.

I. Tutto il denaro proveniente da affrancazioni di Capitali, che prima della Legge 20. Settembre 1767. del Sereniſſimo Maggior Conſiglio ſono ſtati con legali, e giuſti Contratti dati a Cenſo, o Livello dagli Eccleſiaſtici, Luoghi Pii, Opere, e Cauſe Pie, niuno eccettuato, delle Provincie ſuddite ai Secolari, Comunità Regolari, e Luoghi Pii, debba di volta in volta eſſere depoſitato dal Debitore nelle reſpettive Caſſe de' Monti di Pietà, come ſi è fin oggi utilmente oſſervato. Senza il qual Depoſito non poſſano farſi in avvenire Iſtromenti, o Carte di affrancazione, e di eſtinzione, e nemmeno di Reinveſtita, o Subingreſſo, che altrimenti ſi avranno per illegittime, nulle; e di niun vigore, dovendo in eſſe Carte eſſere ſempre nominata, e regiſtrata la Copia di Partita del Monte, onde conſti con ſicurezza, che il Capitale foſſe inveſtito a legittimo Cenſo, o Livello prima di detta Legge.

II. Il denaro, che di queſta natura foſſe, o veniſſe depoſitato ne' Monti, debba eſſere di volta in volta notificato dal Depoſitante, e dal Caſſiere, o Teſoriere del Monte alli Corpi Publici deſtinati, perchè riconoſciuta prima dai

mede-

medeſimi Corpi la identifica qualità, e quantità, poſſa eſſere impiegato col loro mezzo, ed intervento in eſtinzione di altri Capitali paſſivi Iſtromentati, che effettivamente ſuſſiſteſſero a peſo dell' Eccleſiaſtico, o Luogo Pio proprietario; e con Iſtromenti parimente di ſurrogazione, e ſubingreſſo ne' Monti di Pietà, in Fondachi Publici, ed anco in Perſone Secolari dello Stato Noſtro, ricevendo a nome proprio le obbligazioni, e le ipoteche de Beni, purchè in queſti particolari caſi non ſegua altro cangiamento, che quello del Debitore nelle ſteſſe miſure, e la traslazione dell' ipoteca; previo però ſempre l' aſſenſo ancora in ſcritto del Corpo Eccleſiaſtico, o Luogo Pio proprietario, e previo l' eſame de' fondamenti, e la relazione giurata da farſi dalla Perſona Legale infraſcritta per le dovute cauzioni; reſtando eſpreſſamente proibito l' aggiungere, e trasferire nel Laico ſumma alcuna oltre la depoſitata, ed oltre quelle, che la Legge 20. Settembre 1767. ha trovate in circolazione de' Laici; altrimenti ogni eccedenza ſarà vindicata cogli ordini preſcritti da eſſa Legge.

III. Di tali aſſenſi, e relazioni dovrà tenerſene dall' Offizio deputato eſatta cuſtodia con Filze appoſitamente inſtituite, e numerate; onde li Corpi Laici Direttori non abbiano a ſottoſtare a veruna manutenzione; e da' Monti non potrà ſeguire giro alcuno di tali Depoſiti, ſe non al momento delle ſopraccennate ſtipulazioni; dovendo in concorrenza di più Contratti con parità di cauzione eſſere preferito quello propoſto dal Proprietario del Capitale; a peſo, e cura de' Capitaliſti medeſimi reſtar dovendo ſucceſſivamente l' eſazione del Prò derivante dalle riſpettive Reinveſtite, che però non dovrà eccedere il corſo più comune di cadauna Provincia.

IV. Col nome ancora, ed intervento dello ſteſſo Corpo Direttore ſeguano parimente ai Fori Civili competenti tutti gli Atti neceſſarj per aſtringere li Debitori de' Prò, e Ca-

pitali Francabili tanto reinveſtiti con queſto metodo, quanto coperti da legittimi Titoli, e Iſtromenti effettuati innanzi la Legge, che attualmente ſuſſiſtono in circolazione, come pure per intimar affrancazioni, e ſoſtenere Litigj per motivo di tali ipoteche, non eſsendo però tolta al Corpo di Mano Morta Creditore la facoltà, e l' azione di maneggiare, e difendere congiuntamente le proprie ragioni, mentre ſi tratta del di lui ſpecial intereſse, e deve eſso ſoccombere a tutte le Speſe.

V. Al caſo di doverſi apprendere, e intenutar beni o fondi dei Debitori dovranno tutte le apprenſioni, e tenute eſſer fatte col nome, ed intervento del ſolo Offizio del Corpo Laico Direttore, il qual pure ſolo ſenza ingerenza nè diretta, nè indiretta degli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii dovrà cuſtodirli, amminiſtrarli, reggerli, e procurarne ſollecitamente la vendita da farſi coi modi legali, dovendo dai frutti, o dal Capitale ritratto eſſere riſarcito di ogni ſpeſa giuſtamente occorſa in queſte particolari occaſioni e maneggi, e reſtando aperto agli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii l' adito di produrre le loro iſtanze ai Giudici competenti, ſe le amminiſtrazioni foſſero traſcurate, interveniſsero defraudi, o veniſse malizioſamente dilazionata la vendita.

VI. E perchè le coſe procedano ſenza moleſti ritardi, con facilità di metodi, con diſciplina uniforme, e colla poſſibile comune ſoddisfazione, dovrà farſi dai Corpi quì ſotto deſcritti la deputazione di Soggetti Sudditi Laici tra li più onorevoli, e accreditati col nome di Deputati, ovvero Sopraintendenti alle Cauſe Pie, i quali attendano a queſta geloſa incombenza, in quel numero, per quel tempo, e con quegli obblighi di contumacia, di abitare in Città, colle diſcrete mercedi per li Miniſtri ad eſſo Offizio inſervienti, e con quelle altre avvertenze, che pareſſero convenienti alla propria riſpettiva conformazione, e diſciplina;

plina; dovendo però immediatemente raſſegnare a queſto Magiſtrato de' Reviſori, e Regolatori dell' Entrade Pubbliche le regole, che ne foſſero diviſate, perchè paſſino quindi alla notizia, ed approvazione dell' Eccellentiſſimo Senato.

VII. Neceſſario pertanto facendoſi al Corpo Direttore l' aver il Miniſtero inſerviente a queſte iſpezioni, perciò potrà aſſignare col mezzo del riſpettivo Offizio deputato, ovvero eleggere coi voti del ſuo Conſiglio un Avvocato, o altra proba legale perſona di conoſciuta eſperienza, e di età matura, e quegli altri Miniſtri, che occorreſſero, i quali però non potranno aſſumerne l' incombenza, ſe prima non averanno preſtate idonee pieggiarie, riconoſciute colli ſoliti metodi dei Monti di Pietà, per l' adempimento fedele del proprio carico, e pronto riſarcimento di qualunque intacco avveniſſe per propria colpa; nè queſti Miniſtri poſſano eſigere altre mercedi che quelle, che ſaranno loro preſiſſe dal Corpo Direttore, in pena della immediata perdita del Carico.

VIII. Caduti poi ſotto i Pubblici rifleſſi gli aggravj introdotti ſopra i Fondi Secolari colla illegale obbligazione, e vincolo di perpetuità eſpreſſamente contraria alle Leggi del Sereniſſimo Maggior Conſiglio 1536. ultimo Decembre, e dell' Eccellentiſſimo Senato 1605. 26. Marzo, ſarà lecito ai Poſſeſſori di affrancare, e liberare cogli ſteſſi ordini ſopra enunciati i propri Beni, e facoltà da qualunque obbligo di Legati, Cenſi, Peſi, e Corriſponſioni di ogni genere, e nome verſo gli Eccleſiaſtici, e Cauſe Pie con qualunque marca di perpetuità inſtituite ſopra Fondi, e ragioni Laicali dopo l'anno 1536. nella Dominante e Dogado, e dopo il 1605. nelle altre Provincie, ove non foſſe Statuto anteriore, avendo la pietà inſigne dell' Eccellentiſſimo Senato col Decreto 12. Marzo paſſato voluto diſcendere alla grazia particolare di reſtituire le inſtituzioni predette all'oſſervanza

delle Leggi in luogo di ſottoporle ai rigori del Fiſco minacciato dalle medeſime.

IX. Acciocchè ſiano anco poſſibilmente prevenute le difficoltà, le fraudi, e le controverſie, che potrebbero inſorgere all'occaſione delle permeſſe francabilità, ed eſtinzioni di queſta claſſe, dovrà preventivamente al Depoſito e alla Reinveſtita eſſere prodotto il Titolo originario della Cauſa Pia alla naturale conoſcenza degli Eccellentiſſimi Signori Dieci Savj ſopra le Decime in Rialto, dove colle forme ſolite del loro Collegio ſaranno in oltre conteggiati i generi delle riſpettive contribuzioni ai prezzi miniſteriali correnti, e ſopra i medeſimi ragguagliato il Capitale a tenore dei proprj metodi; quando però una valutazione diverſa non foſſe prefiſſa da qualche Statuto, o Privilegio Municipale, ovvero da patti leciti, e condizioni particolari inſerite nei Titoli, e Contratti legalmente effettuati, ai quali non è intenzione Pubblica di derogare.

X. Oltre queſte conoſcenze e ragguagli dovranno precedere anco le conſuete intimazioni dell'affrancazione tre meſi prima di farſi il depoſito del Capitale; e chi ne farà l'effettivo esborſo, s'intenderà bensì ſubentrato nelle azioni, ragioni, e prerogative della Cauſa Pia ſoddisfatta col proprio denaro quanto all'anzianità ſopra i Creditori poſteriori, ma non giammai nella marca dell'abolita perpetuità. Non s'intenderà per altro tolta la libertà ai Proprietarj Capitaliſti di fare le Reinveſtite medeſime nei Depoſiti della Zecca, quando però dopo il Depoſito fatto ſopra i Monti foſſero corſi due anni ſenza averle effettuate nelle Suddite Provincie.

XI. Fiſſate queſte provvidenze ceſſerà agli Eccleſiaſtici e Luoghi Pii l'obbligo in avvenire di chiedere le licenze del Collegio dei Dieci Savj, e del Magiſtrato ſopra Monaſteri per reinveſtire il Denaro della ſola indicata natura, mentre con li prefiſſi metodi e cuſtodie ſi re-

puta-

putano a ſufficienza adempiti, ed aſſicurati gli oggetti delle Pubbliche intenzioni, che le hanno per l'innanzi preſcritte.

E la preſente Terminazione approvata che ſia dall' Eccellentiſſimo Senato, dovrà eſſere pubblicata, ſtampata, e diffuſa ad univerſale notizia.

(*Zan Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Andrea Corner Revisor, e Regolator.*
(*Alvise Magno Revisor, e Regolator.*
(*Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Alvise Vallaresso Deputato Estraordinario Aggionto.*
(*Francesco Morosini 2.° Cav. Proc. Revisor, e Regolator.*

1768. 22. APRILE.

Approvata con Decreto dell'Eccellentissimo Senato.

Piero Franceſchi Segr.

COR-

CORPI CHE DAL MAGISTRATO ECCELLENTISS. DE' REVISORI, E REGOLATORI DELL' ENTRADE PUBBLICHE RESTANO DESTINATI PER LA NUOVA INCOMBENZA RIGUARDANTE LE REINVESTITE DE CAPITALI DI RAGIONE DEGLI ECCLESIASTICI, E LUOCHI PII, IN OBBEDIENZA AL DECRETO DELL' ECCELLENTISS. SENATO 12. MARZO 1768. CON LE PROVINCIE, E DISTRETTI, CHE LORO RESTANO ASSEGNATI, E CON IL NUMERO DE' MONTI, CHE IN CADAUNA CITTA', PROVINCIA, E DISTRETTO ESISTONO.

CORPI	PROVINCIE E DISTRETTI	MONTI		IN TUTTI
CITTA' DI PADOVA	PADOVA E PADOVANO	CITTA' « «	N. 1	
		ESTE « « «	N. 1	
		MONCELICE «	N. 1	
		MONTAGNANA	N. 1	
		CITTADELLA	N. 2	
		CAMPO S. PIERO	N. 1	
		PIOVE « « «	N. 1	
			N. 8	N. 8
CITTA' DI VICENZA	VICENZA E VICENTINO	CITTA' « «	N. 1	
		LONIGO « «	N. 1	
		MAROSTICA «	N. 1	
		MONTECCHIO MAGGIOR «	N. 1	
	COLOGNA E COLOGNESE	VALDAGNO «	N. 1	
		THIENE « «	N. 1	
		SCHIO « «	N. 1	
			N. 7	
		COLOGNA «	N. 1	
			N. 8	N. 8
		SUMMA ——		N. 16

CORPI	PROVINCIE E DISTRETTI	MONTI		IN TUTTI
		Summa add. ——		*N.* 16
Città di Verona	*Verona e Veronese*	*Città* « «	*N.* 1	
		Peschiera «	*N.* 1	
		Legnago «	*N.* 1	
		Soave « «	*N.* 1	
		Villafranca	*N.* 1	
		Valezo « «	*N.* 1	
		Isola della Scala « «	*N.* 1	
		Marcenigo «	*N.* 1	
		Tregnan «	*N.* 1	
			N. 9	*N.* 9
Città di Brescia	*Brescia e Bresciano*	*Città di Brescia* ——		*N.* 2
Asola	*Asola e suo Distretto*	*Asola* « « ——		*N.* 1
Patria di Salò	*Salò e Patria*	*Com. di Salò*	*N.* 2	
		San Felice	*N.* 1	
		Monticelle di Manerba	*N.* 1	
		Voliano « «	*N.* 1	
		Portese «	*N.* 1	
		Gargnano «	*N.* 1	
		Desenzano «	*N.* 1	
		Pozzolengo	*N.* 1	
		Maderno «	*N.* 1	
		Toscolano «	*N.* 1	
		Sabio « « «	*N.* 1	
			N. 12	*N.* 12
		Summa ——		*N.* 40

CORPI	PROVINCIE E DISTRETTI	MONTI		IN TUTTI
		SUMMA ADD.		N. 40
CITTA' DI BERGAMO	BERGAMO E BERGAMASCO	CITTA'	N. 1	
		VERTOVA	N. 1	
			N. 2	N. 2
CITTA' DI CREMA	CREMA E CREMASCO	CITTA'	N. 1	N. 1
CITTA' DI UDINE CIOE' PARLAMENTO E CITTA'	UDINE E PATRIA	CITTA'	N. 1	
		PORTOGRUARO	N. 1	
		SAN DANIEL	N. 1	
			N. 3	N. 3
CITTA' DI CIVIDAL DI FRIUL	CIVIDAL DI FRIUL, E TERRITORIO	CIVIDAL DI FRIUL CITTA'	N. 1	
	PALMA	PALMA	N. 1	
			N. 2	N. 2
COMUNITA' DI PORDENON	PORDENON E SUO TERRITORIO	PORDENON	N. 1	N. 1
CITTA' DI TREVISO	TREVISO E TREVISAN	CITTA' DI TREVISO	N. 1	
		ASOLO	N. 1	
		CASTEL FRANCO	N. 1	
		PORTOBUFFOLE'	N. 1	
		UDERZO	N. 1	
		MOTTA	N. 1	
		SERRAVAL	N. 1	
		SACIL	N. 1	
			N. 8	N. 8
		SUMMA		N. 57

Digitized by Google

CORPI	PROVINCIE E DISTRETTI	MONTI	IN TUTTI
		SUMMA ADD.	N. 57
CITTA' DI BASSAN	BASSAN E BASSANESE	CITTA' DI BASSAN	N. 1
CITTA' DI FELTRE	FELTRE E FELTRINO	CITTA' DI FELTRE	N. 1
CITTA' DI BELLUNO	BELLUNO E BELLUNESE	CITTA' DI BELLUN	N. 1
CITTA' DI CONEGLIANO	CONEGLIANO E CONEGLIANESE	CITTA' DI CONEGLIANO " "	N. 1
CITTA' DI ROVIGO	ROVIGO E TERRITORIO TUTTO	CITTA' DI ROVIGO N. 1 LENDENARA " N. 1 BADIA " " N. 1	
		N. 3	N. 3
		SUMMA	N. 64

FRANCESCO CAMERATA RAG.

5831708 Digitized by Google

Digitized by Google

(5

Silvestre

Digitized by Google